

(N. 2082)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1975

#### Nuova disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge viene presentato dopo quattro anni di esperienza di controllo regionale.

Nei quattro anni di esperienza regionale gli Enti locali hanno esercitato l'attività politico-amministrativa ben più liberi che nel passato quando l'ordinamento statale era fortemente accentrato. Ed è derivato dalla libertà degli Enti locali alle popolazioni una concreta emancipazione dal bisogno con la istituzione di servizi sociali che fu impossibile realizzare col precedente ordinamento. La fervida attività degli amministratori degli Enti locali ha consentito anche forme nuove di autogestione popolare che arricchiscono la dialettica democratica che tende ad attribuire al popolo sovrano il potere politico ed amministrativo. Tuttavia la permanenza del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 e della legge sul controllo n. 62 del 10 febbraio 1953 hanno obiettivamente limitato tanto fervido e benefico slancio creativo. Perciò il Gruppo ha presentato il presente disegno di legge che sopprime tutti i poteri di controllo della precedente legislazione e limita i controlli facendo sì che i residui controlli siano piuttosto un momento politico di collaborazione con gli Enti anzi-

chè uno strumento repressivo di vigilanza esterna ormai incomprensibile.

Perciò con l'articolo 1 si sopprimono tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle leggi fino ad oggi in vigore e con l'articolo 2 si determinano gli atti degli Enti locali che sono sottoposti a controllo di legittimità in modo tale da ridurre il controllo di legittimità agli atti fondamentali dell'Ente con una riduzione percentuale dell'80 per cento; ne consegue una pratica esaltazione dell'autonomia degli Enti locali.

L'articolo 3 poi definisce in modo nuovo ed inequivocabile il concetto giuridico di controllo di legittimità che discende dalla norma costituzionale secondo cui la Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni ed in cui ciascuno di questi Enti ha una autonomia politico-amministrativa.

Perciò si considera illegittimo l'atto, quando è emanato dall'organo deliberante solo quando è compiuto al di fuori della disponibilità dell'Ente, solamente quando travalica l'ambito dei poteri che l'Ente stesso ha in base all'ordinamento costituzionale complessivo. Secondo una giusta interpretazione dell'articolo 128 della Costituzione le leggi generali della Repubblica hanno la funzione

di determinare l'ambito di autonomia e le funzioni degli Enti locali.

Per meglio garantire l'autonomia degli Enti è stabilito (all'articolo 11) che se il Comitato di controllo riscontri vizi di legittimità nell'atto soggetto a controllo, può annullarlo soltanto a maggioranza assoluta, altrimenti deve procedere al rinvio per il riesame: è evidente che in questo modo si procederà all'annullamento degli atti soltanto nelle ipotesi di gravi e palesi vizi di legittimità; mentre, invece, si instaurerà il procedimento dialettico del rinvio per riesame nelle ipotesi, forse più frequenti, di interpretazioni opinabili e discutibili sulle legittimità dell'atto.

Si deve rilevare, in proposito, che l'articolo 130 della Costituzione si limita a garantire il sistema del controllo mediante richiesta di riesame con riferimento alle ipotesi di controllo di merito, ma non si può sostenere — argomentando a contrario — che sia esclusa tale forma per il controllo di legittimità: basta considerare, fra l'altro, che in molti casi il confine fra la legittimità e il merito non è nitido.

In altri termini, il sistema dell'articolazione democratica e autonomistica comporta che la responsabilità ultima e definitiva degli atti venga ad imputarsi all'organo democraticamente competente.

L'articolo 130 della Costituzione limita il controllo di merito al solo invito al riesame ed obbliga il legislatore a limitare i casi in cui esso è possibile. Mentre questa limitazione si effettua all'articolo 4, con il successivo articolo 5 si precisa che ha il fine precipuo di indicare all'organo deliberante l'esistenza di un conflitto tra l'indirizzo politico-amministrativo che l'Ente attua o quello emergente da provvedimenti del Consiglio regionale o di altri Enti che sono in rapporto con l'Ente locale. In questo nostro difficile inizio di libera programmazione i termini opposti della autonomia locale e della necessità comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale, trovano la loro coincidenza sul piano della discussione democratica. Uno degli ultimi strumenti della discussione può essere l'invito al riesame effettuato da un organo che praticamente rappresenta una propaggine del Consiglio regionale, ha un

punto di osservazione più generale rispetto all'Ente locale. Definito che il controllo di merito è solo un invito alla discussione da un punto di vista generale e che è fatta salva tutta intera l'autonomia dell'Ente, si stabilisce anche che il controllo sul conto consuntivo deve soltanto evidenziare i risultati della gestione dell'Ente.

Il presente disegno di legge, tenendo conto delle esperienze di questi quattro anni di controllo regionale, stabilisce che gli organi di controllo che operano nell'ambito regionale debbano uniformare la loro attività; è infatti controproducente che gli organi agiscano in modo contraddittorio. Perciò l'articolo 7 attribuisce al Consiglio regionale il compito di dettare, con propria legge, il regolamento del coordinamento. Si ribadisce così un collegamento funzionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, con il Consiglio regionale. Ed è implicito in questo articolo il rapporto fra l'organo di controllo ed il Consiglio regionale che è reso esplicito nell'articolo 8 e nell'articolo 14 ove si dispone l'invio al Consiglio regionale della relazione annuale di attività dell'organo regionale di controllo ed ove si prevede la possibilità che annualmente il Consiglio regionale chiarisca i criteri di massima che lo hanno ispirato nella programmazione regionale e che gli organi di controllo dovranno seguire.

Come già prevedeva il precedente disegno di legge Pieraccini tutti i membri degli Organi regionali di controllo sono eletti dal Consiglio regionale. Infatti l'organo di controllo è un organo istituzionalmente dotato di sensibilità politica nell'esercizio del sindacato amministrativo.

Si tratta di un organo che è espressione indiretta di una collettività politica e sociale regionale e ciò è attuato e garantito attraverso un procedimento di elezione indiretta di tutti i componenti. Poichè il controllo è una funzione di rilievo politico e che riceve i suoi parametri e modelli ermeneutici dal dato politico, il personale che esercita il controllo deve avere la sua matrice nel Consiglio regionale. In tal modo si esercita il controllo in armonia con la posizione politica preminente nell'ambito regionale. Da ciò le norme dettate dall'articolo 8.

Per meglio garantire il collegamento ideale e funzionale fra l'organo di controllo e il Consiglio regionale, è prevista la revoca o sfiduciabilità dell'organo di controllo a maggioranza qualificata del Consiglio regionale stesso (si prevede una maggioranza qualificata per non rendere precaria la composizione dell'organo).

Così come l'articolo 1 sopprime tutti i poteri di vigilanza sugli atti l'articolo 13 sopprime quelli sugli Organi degli Enti locali finora attribuiti agli organi della amministrazione statale. Ivi si prescrive, dopo aver ascoltato l'Ente, l'intervento sostitutivo *ad acta*, nel caso di inadempienze rispetto ad atti obbligatori per legge o per decisione giurisdizionale esecutiva. Quindi se si rende necessaria la rinnovazione integrale del Consiglio dell'Ente locale si attribuisce il compito al Presidente della Giunta regionale su conforme avviso della commissione consiliare competente così da garantire su un atto tanto delicato che investe l'autonomia del potere locale l'esercizio della volontà politica dell'Assemblea regionale.

Con il presente disegno di legge si è voluto anticipare provvedimenti la cui attuazione è urgente, ma che competono alla legge comunale e provinciale e a quella sulla finanza locale. Perciò sono state introdotte le norme finali e transitorie che anticipano alcune norme della legge per la finanza locale e della legge comunale e provinciale.

L'articolo 17 prescrive che fino all'entrata in vigore delle leggi sostitutive del testo unico della legge comunale e provinciale e della legge per la finanza locale il CIPE, articolo 18, determina annualmente entro il 30 settembre, i mezzi finanziari da destinare ai ri-

piani dei bilanci di previsione per l'esercizio successivo dei Comuni e delle Province, coinvolgendo i Consigli regionali e le Associazioni nazionali degli Enti locali. Tale norma consente una normalizzazione della gestione dell'Ente locale tornando alla sana concezione del bilancio fra entrate precedentemente conosciute ed uscite; consente anche una maggiore autonomia all'Ente locale che ha la facoltà di decisione politica sulle scelte relative alle spese da cui viene esclusa la arcaica ed arbitraria divisione fra facoltative e obbligatorie; consente infine una moralizzazione fra gli amministratori che saranno investiti, con la consapevolezza della entrata, con la autonomia di decisione della spesa di una totale responsabilità decisionale.

L'articolo 19 poi consente al Consiglio comunale o provinciale di determinare la ripartizione delle competenze tra il Consiglio, la Giunta e il Sindaco attribuendo ai consigli piena autonomia di decisione. È evidente che la nostra epoca abbisogna di organi capaci di interpretare la volontà della popolazione e di esaurirla con sollecitudine ed efficacia.

I Consigli sono i migliori interpreti dei metodi da adottare. Si dà altresì modo di istituire commissioni consiliari di settore con potere decisionale o consultivo, ed i Consigli di quartiere, che rappresentano la forma più moderna di autogestione popolare.

L'articolo 20 istituisce una Commissione consiliare di controllo sugli atti delegati dal Consiglio alla Giunta o al Sindaco o Presidente della Provincia il cui compito è limitato a devolvere gli atti della Giunta o del Sindaco al Consiglio comunale e provinciale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono soppressi tutti i poteri di vigilanza e di controllo, previsti dalle leggi nei confronti degli atti degli Organi dei Comuni, delle Province, loro Consorzi ed Aziende ed altri Enti locali da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati ivi compresi i visti, i pareri anche tecnici, le omologazioni, le autorizzazioni ed i consensi preventivi e le certificazioni.

Sono parimenti soppressi il servizio ispettivo di cui all'articolo 18 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e la Commissione centrale per la finanza locale.

In tutte le ipotesi in cui le leggi vigenti prevedono pareri o assensi da parte di organi tecnici, gli Enti locali possono richiedere il parere ma non sono obbligati ad attenersi.

Sono abrogate le norme del Titolo V Capo III della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Si intendono altresì decadute tutte le altre norme della legislazione in vigore in contrasto con la presente legge, ivi compreso l'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

**Art. 2.**

È esercitato il controllo di legittimità sugli atti degli Enti locali elencati al successivo articolo 6 nei limiti di cui alla presente legge esclusivamente sugli atti seguenti:

a) bilancio di previsione, sue eventuali variazioni ed utilizzazione degli avanzi di amministrazione;

b) regolamenti e loro eventuali variazioni;

c) Piano regolatore generale — Programmi di fabbricazione. Piani di edilizia economica e popolare — Piani particolareggiati — Convenzioni;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) assunzioni di servizi, costituzione di aziende e partecipazione in società;

e) atti modificativi lo stato giuridico ed economico del personale;

f) atti costitutivi in genere, statuti ed eventuali loro modificazioni;

g) atti con cui si esercitano le funzioni delegate dalla Regione.

## Art. 3.

Il controllo di legittimità sugli atti dell'organo deliberante verifica che essi rientrino nell'ambito di autonomia quale risulta dalle leggi che determinano le funzioni dell'ente.

Il controllo di legittimità sugli atti degli organi esecutivi ha anche il fine di rilevare la eventuale violazione, o l'eventuale pratica elusione della ripartizione di competenze fra gli organi determinata da leggi, da regolamenti o da principi di correttezza democratica.

## Art. 4.

È consentito il controllo di merito nei limiti di cui alla presente legge esclusivamente sui seguenti atti:

a) bilancio di previsione, sue eventuali variazioni ed utilizzazione degli avanzi di amministrazione;

b) regolamenti e loro eventuali variazioni;

c) assunzioni di servizio, costituzione di Aziende e partecipazioni in Società;

d) conto consuntivo.

## Art. 5.

Il controllo di merito nei casi consentiti dalla presente legge, si esercita sugli atti ritenuti legittimi ed è limitato al rinvio per riesame da effettuare una sola volta al fine soprattutto di indicare all'organo deliberante dell'Ente l'esistenza di un conflitto tra l'indirizzo politico-amministrativo che l'Ente attua e quello emergente da provvedimenti del Consiglio regionale o di altro Ente.

Il controllo di merito sul conto consultivo dell'Ente, evidenza, con relazione, i risultati della gestione dell'Ente.

Art. 6.

Sono soggetti a controllo, nelle forme e nei modi disciplinati dalla presente legge; gli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi provinciali, dei Consorzi comunali, degli Enti ospedalieri, degli Istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Comunità montane.

La legge regionale indica gli altri Enti locali i cui atti sono sottoposti al controllo e stabilisce eventuali modalità e formalità differenziate.

Sono altresì soggetti al controllo i provvedimenti adottati dagli Enti suddetti in sede di approvazione degli atti delle Aziende speciali da essi dipendenti. Gli atti degli Enti che svolgono attività in più Regioni e gli atti dei Consorzi di cui facciano parte Province di più Regioni, sono di competenza del Comitato di controllo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione dell'Ente o del Consorzio.

Art. 7.

In ciascuna Regione a statuto ordinario il controllo è esercitato dal Comitato regionale di controllo. Per statuto o legge regionale la Regione può istituire Sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo. In questo caso la legge regionale stabilisce le rispettive competenze del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni decentrate. Il Consiglio regionale, con propria legge, detta il Regolamento del coordinamento.

Art. 8.

Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni sono costituiti da sette membri effettivi e da tre membri supplenti eletti dal Consiglio regionale. Essi debbono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e debbono risultare, per la loro precorsa attività, esperti nelle discipline amministrative.

Per l'elezione ciascun consigliere regionale vota per non più di quattro membri effettivi e di un membro supplente e sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il comitato e le sezioni eleggono nel loro seno il presidente ed il vice presidente.

Gli organi regionali di controllo, salvo il disposto del comma successivo, durano in carica quanto il Consiglio regionale, ma esercitano le loro funzioni sino alla loro rinnovazione.

Il Consiglio regionale può in qualsiasi momento, su mozione approvata dalla maggioranza di due terzi dei suoi componenti, revocare congiuntamente i componenti dell'organo di controllo i quali sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio regionale stabilisce le norme della tempestiva sostituzione dei membri dei comitati che, nei casi di dimissioni, di incompatibilità sopravvenuta, o per qualsiasi altro motivo vengano a mancare.

Il comitato e le sezioni sono formalmente costituiti con decreto del presidente del Consiglio regionale.

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

I membri supplenti anche quando non surrogano i membri effettivi assenti hanno diritto di esprimere voto consultivo e di farlo risultare a verbale.

#### Art. 9.

Non possono far parte dell'organo di controllo:

a) i parlamentari ed i membri del Consiglio regionale;

b) i consiglieri provinciali, comunali e degli altri enti i cui atti sono sottoposti al controllo;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità delle cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

d) i dipendenti degli enti locali e della Regione;

e) i parenti sino al secondo grado e gli affini di primo grado del tesoriere o ricevitore degli enti sottoposti a controllo in costanza di esercizio.

#### Art. 10.

In carenza di legge regionale che disponga diversamente ai membri del comitato e delle sezioni è corrisposta una indennità, per ciascuna seduta, in misura corrispondente ad un trentesimo del compenso mensile attribuito ai consiglieri regionali; al presidente e al vice presidente del comitato e delle sezioni decentrate può essere inoltre corrisposta una indennità fissa mensile in considerazione dei loro compiti.

Ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidenti e di vice presidenti dei comitati e delle sezioni decentrate, si estendono i benefici contenuti nell'articolo 1 e seguenti della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

#### Art. 11.

Sotto la personale responsabilità del sindaco, del presidente e del segretario generale gli enti devono inviare al comitato di controllo le proprie deliberazioni, di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di adozione. Trascorso infruttuosamente tale termine la deliberazione si intende decaduta.

Decorsi i venti giorni dal ricevimento dell'atto da parte del comitato, se non interviene alcun provvedimento da parte dell'organo di controllo, esso diviene esecutivo e non più sindacabile in sede di controllo; entro i venti giorni di cui sopra, se il comitato riscontri vizi di legittimità nell'atto soggetto a controllo, può annullarlo soltanto nell'ipotesi di vizi riconosciuti dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi, altrimenti deve rinviarlo con ordinanza motivata al Consiglio dell'ente per il riesame; analogamente invita l'ente a riesaminare l'atto quando ravvisa gli estremi per il rinvio di merito.



Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Il termine rimane sospeso, se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo pronunci ordinanza istruttoria con richiesta di specifici chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Con detta ordinanza l'organo di controllo assegna all'ente un termine non inferiore ai trenta giorni, dal ricevimento, entro il quale l'ente deve ottemperare: trascorso infruttuosamente tale termine la deliberazione si intende decaduta. Della decadenza sono personalmente responsabili il sindaco o il presidente e il segretario generale.

In caso di rinvio per riesame, la deliberazione rinviata diventa esecutiva e non più sindacabile in sede di controllo se, dall'organo deliberante dell'ente, viene riconfermata a maggioranza assoluta senza alcuna modificazione.

In caso di adeguamento parziale all'ordinanza di rinvio per il riesame il nuovo atto è soggetto a controllo solo per la parte modificata.

#### Art. 12.

Le pronunce degli organi regionali di controllo sono provvedimenti definitivi.

#### Art. 13.

Tutti i poteri di vigilanza e di controllo sugli organi degli enti locali finora attribuiti agli organi dell'amministrazione statale sono soppressi.

Gli organi regionali di controllo inviano appositi commissari presso gli enti controllati per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte dell'organo competente, previamente e tempestivamente inviato a provvedere, atti obbligatori per legge o per decisione giurisdizionale esecutiva.

Si procede a rinnovazione integrale del consiglio dell'ente sottoposto a controllo quando non sia in grado di eleggere l'organo esecutivo ovvero ometta reiteratamente di compiere atti obbligatori per legge.

Previa contestazione dell'ente l'organo di controllo dà notizia di tali inadempienze al

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presidente della Giunta regionale il quale su conforme avviso della commissione consiliare competente, dispone lo scioglimento con proprio decreto entro trenta giorni e nomina un commissario per l'ordinaria amministrazione dei provvedimenti urgenti.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli sono convocate per la domenica successiva al sessantesimo giorno dalla data del decreto di cui al comma precedente, il quale, a tutti gli effetti, è sostitutivo dell'atto previsto dalla legge elettorale per la convocazione dei comizi.

## Art. 14.

Il presidente del comitato regionale di controllo, raccolte le relazioni delle sezioni, presenta la relazione annuale sull'attività dell'organo di controllo al Consiglio regionale e la invia agli enti controllati.

Il Consiglio regionale determina le modalità per la presentazione della relazione annuale e le norme per la consultazione degli enti locali anche in merito alla relazione stessa, nonchè chiarisce i criteri di massima che lo hanno ispirato nella programmazione regionale.

## Art. 15.

Le spese per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sezioni e dei loro uffici sono a carico del bilancio della Regione.

## Art. 16.

Il personale assegnato agli uffici del comitato regionale di controllo e delle sezioni fa parte del ruolo del Consiglio regionale.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 17.

Fino all'entrata in vigore delle leggi sostitutive del testo unico sulle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, e della legge per la finanza locale valgono le successive norme transitorie.

## Art. 18.

Il CIPE determina annualmente, entro il 30 settembre, i mezzi finanziari, da destinare ai ripiani dei bilanci di previsione per l'esercizio successivo dei comuni e delle province.

Il CIPE perviene alla deliberazione di cui sopra tenuto conto dei programmi di sviluppo determinati dai Consigli regionali e sentite le Associazioni nazionali e regionali degli enti locali.

## Art. 19.

I Consigli comunali e provinciali, con regolamento adottato a maggioranza di tre quinti dei consiglieri assegnati, determinano la ripartizione delle competenze tra il Consiglio, la Giunta e il sindaco o il presidente dell'amministrazione provinciale. Istituiscono le commissioni consiliari di settore con potere decisionale e consultivo.

Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento degli organi.

Spetta esclusivamente al Consiglio comunale e provinciale deliberare:

a) la costituzione delle commissioni consiliari di settore con potere deliberativo ed il relativo regolamento; il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento degli organi;

b) la costituzione e la modificazione di forme associative e di altre istituzioni pubbliche;

c) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio;

d) i tributi propri del comune e della provincia;

e) i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione; la localizzazione di interventi pubblici;

f) i regolamenti, le piante organiche, il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri regolamenti comunali e provinciali, e quelli delle istituzioni che appartengono al comune ed alla provincia;

g) l'istituzione ed il funzionamento dei consigli di quartiere.

## Art. 20.

Tutti gli atti adottati dalla Giunta comunale e provinciale nonchè dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale, non sottoposti al controllo del comitato regionale di controllo o delle sue sezioni, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, debbono essere comunicati entro cinque giorni, a pena di decadenza, ad una commissione di vigilanza eletta dal Consiglio comunale nel suo seno, a maggioranza di tre quinti dei consiglieri assegnati, in rappresentanza proporzionale del Consiglio stesso.

Non possono far parte della commissione il sindaco, il presidente dell'amministrazione provinciale, gli assessori.

Il numero dei componenti la commissione è stabilito dal regolamento comunale. In mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo il numero dei componenti è di tre per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; di cinque per quelli con popolazione fino a 65.000 abitanti e di sette per quelli con popolazione superiore.

La commissione di vigilanza non esercita alcun tipo di controllo; entro dieci giorni dall'adozione degli atti da parte della Giunta e del sindaco, può chiedere, a maggioranza, che gli stessi o parte di essi, siano devoluti al riesame del Consiglio comunale. La richiesta può essere fatta anche, nello stesso termine, da un quinto dei consiglieri comunali.

Il Consiglio comunale deve essere convocato entro cinque giorni dalla richiesta, con all'ordine del giorno il riesame dell'atto.

Il Consiglio comunale può annullare, revocare o modificare, in tutto o in parte, gli atti devoluti al suo riesame, entro trenta giorni dalla sua adozione.